

Posizione n. 0084947-18N. 37.140 di repertorio  
N. 18.918 di raccolta

COSTITUZIONE DI FONDAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno sedici del mese di novembre  
(16 novembre 2018).

In Milano, nella casa in Via Cusani n. 10.

Avanti a me, **GIUSEPPE GALLIZIA**, Notaio in Sant'Angelo Lodigiano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, alla presenza di:-  
**MARINONI STEFANO**, nato a Monza il 10 novembre 1982, cittadino italiano, domiciliato ai fini del presente atto in Milano, Via Cusani 10;

- **BALDI FABIO GIOVANNI ANGELO**, nato a Milano il 6 ottobre 1977, cittadino italiano, domiciliato ai fini del presente atto in Milano, Via Cusani 10;

testimoni idonei e aventi i requisiti di Legge come mi confermano è personalmente comparso il signor

- **SALMOIRAGHI PIERO ANGELO**, nato a Castellanza (Varese) il 20 settembre 1931, residente a Milano, Corso Monforte n. 48, cittadino italiano, codice fiscale SLM PNG 31P20 C139S.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, dichiara di costituire, come con il presente atto costituisce, una Fondazione denominata:

**"FONDAZIONE PIERO E ZITA SALMOIRAGHI- ONLUS"**

regolata dalle disposizioni che seguono e dalle norme di Legge infra richiamate.

L'acronimo Onlus verrà utilizzato accanto alla denominazione nelle comunicazioni con il pubblico negli atti e nella corrispondenza.

La Fondazione ha sede in Milano.

2) La Fondazione sarà retta dallo statuto che, da me letto al comparente e da questi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera "A", a formarne parte integrante e sostanziale.

3) Al fine di dotare la Fondazione dei mezzi inizialmente necessari al suo funzionamento, il comparente quale Fondatore, dichiara di devolvere alla Fondazione la somma complessiva di Euro 60.000,00 (sessantamila/00) dei quali Euro 52.000,00 (cinquantaduemila/00) a titolo di fondo di dotazione indisponibile ed Euro 8.000,00 (ottomila/00) a titolo di fondo di gestione.

4) La Fondazione, senza scopo di lucro, si propone di perseguire, mediante l'utilizzo delle proprie risorse patrimoniali e culturali, finalità di interesse generale e di utilità sociale secondo i canoni di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/97 comma 1 e comma 2 bis e delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del Dlgs 117/2017, in particolare nel campo della beneficenza e del sostegno alla ricerca scientifica e medica come previsto dal comma 1, punto u) di detto articolo.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

Per la realizzazione del proprio scopo istituzionale, la Fondazione promuove, sostiene ed implementa attività ed iniziative nei seguenti settori:

- Ricerca scientifica medica da parte di Istituti clinici nel territorio Lombardo, con particolare attenzione alla ricerca sulle malattie neurologiche

**REGISTRATO A**

LODI

Il 23 novembre 2018

al n. 8070 serie 1T

Euro 200,00

e degenerative - con aiuti diretti e borse di Studio;

- ricerca scientifica in generale;
- attività delle Istituzioni Culturali, Scolastiche, Universitarie e del Privato Sociale, ai diversi livelli, tramite aiuti diretti e borse di Studio;
- aiuto a soggetti svantaggiati in forza di situazioni di necessità di ordine economico e sanitario;
- investimenti per la realizzazione di strutture, laboratori e centri di ricerca nel campo delle finalità sopra indicate.
- erogazione di borse di studio per percorsi scolastici, Accademici e Universitari di formazione e progetti personali a favore di studenti meritevoli;
- Aiuto diretto a favore di soggetti svantaggiati/disagiati con particolare attenzione ai portatori di Sindrome di Down e alle Istituzioni e ai progetti volti a garantire e sostenere una migliore qualità di vita degli stessi.
- Sostenere progetti e percorsi di vita di fuoriuscita da situazioni di bisogno, direttamente o tramite organizzazioni ad esso dedicate;
- collaborare con altre fondazioni o laboratori scientifici per conseguire le proprie finalità;
- organizzare e/o promuovere eventi formativi e/o divulgativi nelle materia di cui sopra.

La Fondazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato D.lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

5) Il comparente dichiara che, come previsto dall'approvato statuto, la Fondazione sarà retta da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, nominati nelle persone di

- SALMOIRAGHI PIERO ANGELO, sopra generalizzato;
- BELLAVITE PELLEGRINI FILIPPO LUCA GIOVANNI, nato a Milano il 10 febbraio 1971, ivi residente in Via Lazzaro Spallanzani n. 16, cittadino italiano, codice fiscale BLL FPP 71B10 F205D,
- PELLEGRINI ANDREA FRANCESCO, nato a Milano l' 1 aprile 1977, ivi residente in Via Friuli n. 51, cittadino italiano, codice fiscale PLL NRF 77D01 F205U

Viene nominato Presidente della Fondazione il signor SALMOIRAGHI PIERO ANGELO

Viene nominato componente unico dell'organo di controllo GIANNONE GIANLUCA, nato a Siracusa il 19 maggio 1981, domiciliato a Milano, Piazza Carlo Mirabello n. 2, cittadino italiano, codice fiscale GNN GLC 81E19 I754U (revisore legale iscritto al n. 171594).

Alla carica di Presidente dell'istituendo Comitato Scientifico viene designato il Presidente dell'Istituto Neurologico del Policlinico di Milano Professor Nereo Bresolin.

8) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della costituenda Fondazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e disgiuntamente da lui il dottor BELLAVITE PELLEGRINI FILIPPO LUCA GIOVANNI vengono delegati ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto le modifiche che dovessero rendersi necessarie ai fini del riconoscimento,

conferendo fin d'ora mandato al Notaio rogante di predisporre tutte le pratiche necessarie al fine dell'ottenimento del riconoscimento presso la Regione Lombardia.

La sede della Fondazione è inizialmente fissata in Milano Piazza Mirabello n. 2.

Di quest'atto e dell'allegato statuto io Notaio ho dato lettura alla presenza dei testimoni al comparente, che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio e con i testimoni alle ore 19,00.

Questo atto scritto a macchina e a mano da persone di mia fiducia e sotto la mia direttiva consta di un foglio per tre facciate intere e quanto alla quarta scritta sin qui.

F.to PIERO ANGELO SALMOIRAGHI

F.to STEFANO MARINONI

F.to FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI

F.to GIUSEPPE GALLIZIA

Allegato "A" al N. 37140/18918 Rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE  
"Piero e Zita Salmoiraghi" - Onlus  
COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI E ATTIVITÀ

**Art. 1 – Costituzione**

È costituita una Fondazione avente natura di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale denominata " Fondazione Piero e Zita Salmoiraghi" - ONLUS finalizzata alla realizzazione delle attività di cui ai successivi articoli 3 e 4 da esercitarsi prevalentemente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia

**Art. 2 – Sede**

La Fondazione ha sede in Milano.

Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede nell'ambito della stessa città ed anche in altre città della Regione Lombardia e può istituire sedi secondarie e unità locali.

La determinazione dell'indirizzo della sede è operata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; il cambiamento della medesima all'interno del Comune di Milano non comporta modificazione del presente statuto.

**Art. 3 - Scopo**

La Fondazione, senza scopo di lucro, si propone di perseguire, mediante l'utilizzo delle proprie risorse patrimoniali e culturali, finalità di interesse generale e di utilità sociale secondo i canoni di cui all'articolo 10 del Dlgs 460/97 comma 1 e comma 2 bis e delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del Dlgs 117/2017, in particolare nel campo della beneficenza e del sostegno alla ricerca scientifica e medica come previsto dal comma 1, punto u) di detto articolo.

La Fondazione esaurisce le proprie attività nell'ambito della Regione Lombardia.

**Art. 4 – Attività**

Per la realizzazione del proprio scopo istituzionale, la Fondazione promuove, sostiene ed implementa attività ed iniziative nei seguenti settori:

- Ricerca scientifica medica da parte di Istituti clinici nel territorio Lombardo, con particolare attenzione alla ricerca sulle malattie neurologiche e degenerative - con aiuti diretti e borse di Studio;

- ricerca scientifica in generale;
- attività delle Istituzioni Culturali, Scolastiche, Universitarie e del Privato Sociale, ai diversi livelli, tramite aiuti diretti e borse di Studio;
- aiuto a soggetti svantaggiati in forza di situazioni di necessità di ordine economico e sanitario;
- investimenti per la realizzazione di strutture, laboratori e centri di ricerca nel campo delle finalità sopra indicate.
- erogazione di borse di studio per percorsi scolastici, Accademici e Universitari di formazione e progetti personali a favore di studenti meritevoli;
- Aiuto diretto a favore di soggetti svantaggiati/disagiati con particolare attenzione ai portatori di Sindrome di Down e alle Istituzioni e ai progetti volti a garantire e sostenere una migliore qualità di vita degli stessi.
- Sostenere progetti e percorsi di vita di fuoriuscita da situazioni di bisogno, direttamente o tramite organizzazioni ad esso dedicate;
- collaborare con altre fondazioni o laboratori scientifici per conseguire le proprie finalità;
- organizzare e/o promuovere eventi formativi e/o divulgativi nelle materie di cui sopra.

La Fondazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali previste nel presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse ai sensi dell'art. 10 comma 5 del citato D.lgs n. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 5 - Organi della Fondazione**

Gli organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- L'Organo di Controllo

#### **Art. 6 Il Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile da 3 a 5 membri, all'interno del quale è eletto il Presidente ed un vice Presidente.

I consiglieri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Fondatore sino a che ricopre la carica di Presidente della Fondazione ha diritto di designare un consigliere su tre, due su cinque.

Il Fondatore che non ricopre la carica di Presidente ha diritto di proporre una lista di nomi all'interno della quale il Consiglio elegge due consiglieri.

Il Consiglio può designare, non necessariamente al suo interno, un Segretario cui compete la redazione dei verbali delle riunioni.

Si riunisce almeno due volte l'anno, convocato dal Presidente, e ogni qualvolta venga richiesto dalla maggioranza dei propri componenti. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di indirizzo e le competenze necessarie per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ed in particolare:

- \* approva il rapporto annuale programmatico e di attività, nonché i bilanci consuntivi e di previsione;
- \* delibera le modifiche dello Statuto, approva i regolamenti interni e di organizzazione nonché altri eventuali regolamenti necessari per il corretto funzionamento della Fondazione;
- \* esamina lo stato dell'attività e la situazione economico-finanziaria ogni sei

mesi.

\* può nominare un Direttore Generale della Fondazione scelto anche fra persone diverse dai membri del Consiglio di amministrazione.

\* può nominare al suo interno amministratori delegati indicandone specificatamente i poteri.

#### **Art. 7 - Validità delle adunanze**

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri che lo compongono. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni che comportano alienazione di beni immobili devono essere approvate dal almeno 2/3 dei consiglieri, sempre che non consti il veto del Fondatore.

Le modificazioni del presente statuto sino deliberate a maggioranza alla presenza di 2/3 dei componenti il consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, qualora ve ne sia necessità, possono essere validamente tenute in videoconferenza o in audioconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

(i) che sia consentito a chi presiede la riunione di identificare i partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

(ii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

#### **Art. 8 - Convocazione del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o altro strumento di comunicazione che assicuri la prova della avvenuta ricezione, inviato agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza o con messaggio di posta elettronica almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dai componenti e trascritto sui libri sociali, contenente gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di improrogabile urgenza detto avviso potrà essere inviato tre giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, anche se non convocato con le modalità sopra indicate, con la presenza della totalità dei Consiglieri e dei componenti l'Organo di Controllo. Il Consiglio si raduna di norma presso la Sede o altrove, se è necessario, ma comunque nel territorio dell'Unione Europea.

Il Consiglio si riunisce di norma in seduta ordinaria tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del Bilancio preventivo e consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione. È inoltre convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione, oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del revisore dei conti o dell'Organo di Controllo.

Alle riunioni hanno diritto di partecipare anche i componenti dell'Organo di Controllo e l'organo di revisione.

Possono essere invitati, con funzione consultiva, anche rappresentanti indicati dalle Organizzazioni sostenute da parte della Fondazione.

### **Art. 9 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Vicepresidente**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è inizialmente il fondatore che mantiene la carica a vita o sino a dimissioni.

Successivamente il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di firma libera per l'ordinaria amministrazione della Fondazione. Inoltre il Presidente ha i seguenti poteri:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione che presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto altro occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) coordina le attività degli organi della Fondazione e sorveglia il buon andamento amministrativo della stessa;
- d) cura l'osservanza dello Statuto e monitora le attività dei Comitati (se nominati) per il rispetto delle motivazioni dell'atto costitutivo e dello statuto e ne propone la modifica qualora si rendesse necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) adotta, in caso di motivata urgenza, ogni provvedimento di ordinaria e di straordinaria amministrazione opportuno sottoponendolo nel più breve tempo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In mancanza del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente dal Vicepresidente. La firma libera del Vicepresidente attesta automaticamente l'assenza o l'impedimento del Presidente. Nell'esercizio delle Sue funzioni il Presidente può essere coadiuvato, se ritenuto opportuno, dal Direttore Generale se nominato.

### **Art. 10 - Compensi per i componenti degli organi amministrativi e di controllo**

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, se diversamente non è stabilito dal Consiglio stesso, non spetta alcun compenso per l'attività svolta, salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio ricoperto. Con specifica delibera consiliare possono essere attribuite remunerazioni a componenti ai quali vengono affidati incarichi particolari, e comunque entro i limiti di cui al Dlgs 117/2017 e sue modificazioni.

Ai componenti dell'Organo di Controllo può essere corrisposta una indennità fissata dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche l'entità in importi individuali annui non superiori al compenso massimo previsto dalla legge per il Presidente dell'organo di controllo delle società per azioni.

### **Art.11 Organo di controllo**

È nominato dal Consiglio di Amministrazione in composizione monocratica o collegiale, in questo ultimo caso composto tra tre membri che eleggono al loro interno il Presidente.

Il componente unico o almeno uno dei componenti l'organo collegiale deve essere scelto fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali di cui alla legge 39/2010.

I componenti dell'Organo di Controllo devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza e non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla Legge (art. 2399 cod. civ.)

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sui principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento.
- esercita il controllo contabile, quando la Fondazione non sia dotata di un revisore dei conti.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità di interesse generale attinenti lo scopo;
- attesta che il bilancio sociale, se richiesto dalla Legge, sia redatto in conformità a quanto previsto dalla Legge stessa;
- compie atti di ispezione e controllo nei confronti dell'operato degli amministratori.
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli Organi sociali; - riferisce annualmente con relazione scritta al Consiglio di Amministrazione trascritta nell'apposito libro dei verbali delle riunioni dei Revisori Legali

## **AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO**

### **Art. 12 – Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dagli apporti iniziali e dagli ulteriori apporti che siano espressamente dedicati allo stesso.
- da un fondo di gestione che si alimenta con gli avanzi di bilancio ad esso destinati dal Consiglio di Amministrazione o dalle altre entrate espressamente dedicate al fondo di gestione;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio. Se diversamente non risulta dal titolo, gli incrementi patrimoniali alla Fondazione si intendono riferiti e da imputarsi al fondo di gestione;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

### **Art. 13 - Entrate ed esercizio finanziario**

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi avvalendosi:

- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- di eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- di eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dei contributi, in qualsiasi forma concessi, dei Fondatori e dei membri benemeriti e dei terzi.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

È vietata la distribuzione, ai componenti degli organi ed ai dipendenti della Fondazione, in qualsiasi forma, anche indiretta nel rispetto delle disposizione

del Dlgs 117/2017 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Conto consuntivo dell'esercizio precedente e il preventivo per quello successivo devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni (ovvero 180 in casi di necessità) dall'inizio di ogni anno.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità delle strutture e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili delle strutture e dei servizi stessi, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione

### **COMITATO SCIENTIFICO - COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO**

#### **Art. 14 - Volontari e Comitati della Fondazione**

Per il raggiungimento degli scopi il Consiglio di Amministrazione può operare coinvolgendo soggetti scelti tra persone e Istituzioni che si siano distinte per iniziative sociali e culturali, studi e ricerche in ordine ai problemi sociali emergenti e connessi agli scopi statuari o che abbiano concorso a migliorare l'attività della Fondazione. Salvo incarichi specifici espressamente deliberati, la collaborazione con la Fondazione è da ritenersi a titolo di volontariato e gratuito. I Volontari della Fondazione possono essere costituiti nel Comitato scientifico e in altri possibili comitati consultivi su delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato inizialmente dal Fondatore, successivamente dal Consiglio di Amministrazione fra persone che rappresentano, al massimo grado, la scienza medica nel campo della neurologia.

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 15 - Estinzione della Fondazione**

La Fondazione può estinguersi o trasformarsi ai sensi degli artt. 27 e 28 C.C.ed ai sensi del Dlgs 117/2017 nel caso in cui gli scopi per i quali era stata costituita siano divenuti impossibili a raggiungersi o di scarsa utilità o il patrimonio è divenuto insufficiente. In tali casi il Consiglio di Amministrazione delibera sulla estinzione o la trasformazione della Fondazione. L'estinzione o la trasformazione della Fondazione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio, inoltre, delibera la nomina di uno o più liquidatori. In caso di estinzione, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altra Fondazione aventi analoghe finalità o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve in modo diverso da quello imposto o consentito dalla legge.

#### **Art. 16 - Norma di Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni e le leggi vigenti.

F.to PIERO ANGELO SALMOIRAGHI

F.to STEFANO MARINONI

F.to FABIO GIOVANNI ANGELO BALDI



F.to GIUSEPPE GALLIZIA